

CLXXXIV SEDUTA

(Pomeridiana)

VENERDI 12 APRILE 1957

Presidenza del Presidente ALESSI

indi

del Vice Presidente MONTALBANO

INDICE	Pag.
Commissioni legislative (Comunicazione di assenze di deputati dalle riunioni)	917
Disegno di legge (Annuncio di presentazione)	918
Interpellanze:	
(Annuncio di presentazione)	918
(Svolgimento):	
PRESIDENTE	919
DENARO *	919
LA LOGGIA. Presidente della Regione *	919, 921
MARTINEZ *	919
MESSANA	919, 922
Interrogazioni:	
(Annuncio di ritiro)	918
(Svolgimento):	
PRESIDENTE	918
Proposta di legge (Annuncio di presentazione)	918
Proposta di legge: «Norme sul conferimento annuale degli incarichi nelle scuole sussidiarie, popolari e materne» (251): (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	928, 929, 930, 932, 933, 936
LO MAGRO. Presidente della Commissione	929, 930, 932, 935
MARRARO	929, 935
MARTINEZ	930
CALDERARO	930, 932, 933
CANNIZZO. Assessore alla pubblica istruzione	930, 931, 935, 936
RECUPERO	930
ADAMO *	935
LA LOGGIA. Presidente della Regione *	936
(Votazione segreta)	937
(Chiusura della votazione)	943
(Risultato della votazione)	943
Proposta di legge: «Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana» (252): (Discussione):	
PRESIDENTE	937, 938, 943
IMPALA' MINERVA, relatore	937
CANNIZZO. Assessore alla pubblica istruzione	938
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	923, 924, 925, 927, 928
LO GIUDICE. Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio *	923, 924, 925, 927
CASTIGLIA	923, 924
MESSANA	923
FASINO. Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale	923
CORTESE	923
RIZZO	924
LO MAGRO	925
MONTALTO	925
CALDERARO	926
LA LOGGIA. Presidente della Regione *	926
MARRARO *	926
CANNIZZO. Assessore alla pubblica istruzione	928
COLAJANNI	928

La seduta è aperta alle ore 16,40.

RECUPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Presidenza del Vice Presidente
MONTALBANO

Comunicazioni di assenze di deputati alle riunioni di commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che, con lettere del 10 aprile 1957, protocollo numero 106 e

numero 108, il Presidente della 1^a Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo » ha fatto conoscere che lo onorevole Majorana della Nicchiara non ha partecipato alle riunioni della Commissione stessa antimeridiana e pomeridiana del 9 aprile scorso, senza che abbia ottenuto regolare congedo.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 12 aprile 1957, il Governo ha presentato il disegno di legge « Ulteriori contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili » (327).

Annunzio di presentazioni di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, in data odier-
na, sono state presentate le seguenti proposte di legge, di iniziativa parlamentare:

— dall'onorevole Cuzari:

« Concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro » (325);

— dall'onorevole Montalto:

« Incremento della cinematografia in Sicilia » (326).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

RECUPERO: segretario:

« Al Presidente della Regione, per sapere:

1) quali immediati provvedimenti intenda prendere a carico dei funzionari di pubblica sicurezza di Adrano, resisi responsabili, domenica 7 aprile, di reiterate gravi violenze contro cittadini di Adrano liberamente pacificamente riuniti in comizio;

2) se e quali urgenti disposizioni intenda dare alle autorità provinciali di pubblica sicurezza perché sia posta fine alle illegali decisioni discriminatorie e limitatrici delle li-

bertà democratiche da tempo adottate ad Adrano in materia di autorizzazione ad usufruire, per i pubblici comizi, delle piazze del paese. » (148) (Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

MARRARO - OVAZZA - COLOSI -
MACALUSO.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge la interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Ritiro di interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Messana ha ritirato, con lettera dell'11 aprile scorso, l'interrogazione numero 816 da lui diretta all'Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si passa alla lettera B) dell'ordine del giorno: « Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e discussione di mozioni ».

Data l'assenza di alcuni componenti del Governo, ai quali le interrogazioni e le interpellanze sono rivolte, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,10)

PRESIDENTE. Si inizia lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 509 degli onorevoli Cipolla e Marraro diretta al Presidente della Regione, è rinviato perché l'onorevole Cipolla si trova impegnato in Commissione; è altresì rinviato lo svolgimento dell'interrogazione numero 614 degli onorevoli Renda ed altri diretta al Presidente della Regione, perché l'onorevole Renda è impegnato in un congresso sindacale.

Svolgimento di interpellanze

PRESIDENTE. Si passa allo svolgimento delle interpellanze all'ordine del giorno.

Si inizia con l'interpellanza numero 80 dell'onorevole Denaro ed altri diretta al Presidente della Regione per sapere se non ritenuta, per evidenti motivi di opportunità politica conformemente ai criteri seguiti per legge dai parlamentari nazionali, che sia sconsigliato il cumulo degli incarichi ai componenti il Governo regionale, con particolare riferimento alla loro elezione a sindaci o assessori comunali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Denaro per svolgere l'interpellanza.

DENARO. Mi rrimetto al testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione per rispondere all'interpellanza.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Con l'interpellanza numero 80 gli onorevoli Denaro, Calderaro, Bosco, Lentini e Martinez domandano se non sia da ritenersi sconsigliabile il cumulo degli incarichi per i componenti del Governo regionale, con particolare riferimento alla loro elezione a sindaci ed assessori comunali, in conformità ai criteri stabiliti dalla legge per i parlamentari nazionali. A riguardo è da osservare che in virtù delle vigenti norme legislative nessuna incompatibilità esiste fra le cariche di deputato, senatore e sindaco del capoluogo di provincia. Lo articolo 6 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera di deputati, il quale si richiama all'articolo 5 della legge 1948, numero 29, per la elezione del Senato, infatti stabilisce soltanto che i sindaci dei capoluoghi non sono eleggibili alle cariche parlamentari. Analogamente nella legislazione regionale l'articolo 8 della legge 24 giugno 1951, numero 29, per la elezione dei deputati alla Assemblea regionale, stabilisce soltanto che i sindaci dei comuni capoluogo di circoscrizione elettorale, con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, non sono eleggibili alla carica di cui trattasi. Anch'esso, quindi, non prevede il caso inverso.

D'altra parte le norme sulla incompatibilità sono tassative e non suscettibili di alcuna

interpretazione estensiva o analogica, in quanto limitatrici di diritti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martinez, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

MARTINEZ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, più che rifarci, con la nostra interpellanza, ad una norma di legge, noi ci siamo rifatti ad un criterio di opportunità. Ed anche ora ci rifacciamo a questo criterio di opportunità nell'insistere presso il Governo perché veda di esaminare meglio questa situazione.

La interpellanza in oggetto, che è stantia, sotto un certo aspetto (perchè, se non vado errato, è del giugno dell'anno scorso) si riportava ad una situazione che si verificava durante il Governo Alessi.

La situazione permane anche con il Governo La Loggia. Noi invitiamo il Governo a volere riesaminare la situazione non sotto il profilo legale, ma sotto il criterio dell'opportunità, poichè molte ragioni, evidenti ragioni, militano accchè non venga consentito che i membri del Governo — direi per l'alta autorità che il Governo stesso deve rappresentare nella nostra Regione — diventino o restino assessori o sindaci di piccoli comuni.

PRESIDENTE. Si passa all'interpellanza numero 98 dell'onorevole Messana ed altri, al Presidente della Regione, perchè voglia esprimere il parere del Governo regionale sullo operato della Commissione provinciale di controllo di Trapani ed in particolare:

1) se non ritenga di rivedere i criteri con cui è stata composta la Commissione provinciale di controllo di Trapani, dando rappresentanza a tutte le forze politiche presenti nelle amministrazioni comunali della provincia;

2) se non ritenga illegale la pretesa di invalidare l'elezione a consigliere comunale in spregio delle norme del nuovo ordinamento degli enti locali e seguendo, peraltro, criteri di discriminazione politica.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Messana per svolgere l'interpellanza.

MESSANA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non posso non lamentare il no-

tevole ritardo col quale discutiamo oggi la interpellanza da me presentata, assieme ad altri colleghi, nei primi di ottobre dello scorso anno. Mi pare che questo ritardo sottolinei una non adeguata sensibilità da parte del Governo per questioni che riguardano direttamente la vita normale di numerose nostre amministrazioni comunali, non soltanto nella provincia di Trapani, ma in tutte le province siciliane.

Il 30 settembre 1956 ebbe luogo a Mazara del Vallo un convegno di sindaci e di amministratori comunali della provincia di Trapani, per esaminare la situazione esistente nel campo delle libertà comunali. A questo convegno parteciparono ed inviarono la propria adesione personalità di tutti i settori politici: vi fu fatto un esame particolare circa la composizione e l'attività della Commissione provinciale di controllo di Trapani. Da questo esame scaturì una documentata denuncia d'intralci, di modifiche, addirittura di storture, che finivano con l'alterare profondamente la sostanza democratica della nostra legge di riforma amministrativa.

Fu proprio allora che assieme ad altri colleghi presentai la interpellanza, che soltanto oggi stiamo discutendo. Ne chiesi la trattazione d'urgenza ed il Governo vi si oppose, dando, a mio giudizio, prova di scarsa sensibilità, come dicevo all'inizio, per questioni di peso assai notevole che decidono del funzionamento e della esistenza stessa di numerose nostre amministrazioni comunali.

Che cosa era accaduto nella provincia di Trapani in seguito alla entrata in vigore della nostra legge di riforma amministrativa? Esattamente ciò che era accaduto nelle altre province siciliane!

Il Presidente della Regione istituì a titolo provvisorio le Commissioni provinciali per il controllo di legittimità sugli enti locali, con criteri siffatti che escludevano la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nelle amministrazioni comunali della provincia di Trapani. E ne vennero fuori organismi ancora più faziosi, ancora più partigiani delle prefetture, in quanto costituiti da uomini appartenenti alla Democrazia cristiana, privi di un controllo interno, per la mancanza di una rappresentanza delle opposizioni si configura no nettamente quale frutto di discriminazione politica.

Nel corso dell'esame si rivelò fra l'altro che i provvedimenti di annullamento di decisioni di consigli comunali, relativi alla convalida degli eletti, negano di fatto l'autonomia degli enti locali e la cessazione dell'oppressivo controllo prefettizio sancito nella nostra legge di riforma amministrativa.

Giova citare alcuni casi, onorevole Presidente, che s'incaricano di dimostrare la faziosità da parte della Commissione provinciale di controllo di Trapani. A Castelvetrano vengono invalidate le elezioni di due consiglieri: Maltese e Bonaggiuso, per due multe elevate alcuni decenni or sono. A Campobello di Mazara viene invalidata la elezione del sindaco Gaspare Panicola e di tre Assessori, con un atto che pare il naturale epilogo di tutta una azione con la quale, per anni, la prefettura si era scatenata contro l'amministrazione di quel Comune, con diecine di ispezioni, di addebiti, di controlli.

Notifica di invalidazione alla carica di sindaco e di consigliere perviene al comune di Paparella San Marco, per Vincenzo Badalucco, eletto sindaco plebiscitariamente.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Era impiegato comunale.

MESSANA. La sua elezione viene invalidata perché impiegato dell'esattoria comunale; però nella stessa esattoria, nello stesso ufficio, con le stesse mansioni, vi è un altro impiegato di altro partito.....

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Come si chiama?

MESSANA. Che porta lo stesso cognome, Badalucco, e che la Commissione provinciale di controllo di Trapani invece tranquillamente convalida. E' evidente uno scoperto malanno che non trova riscontro neppure nella tradizione prefettizia.

Onorevole Presidente, onorevoli deputati, ci troviamo dinanzi a dei casi che dimostrano come la violazione della legge venga effettuata con particolare accanimento per colpire determinati consiglieri e determinate amministrazioni.

Non vi è dubbio che questo operato e questo atteggiamento della Commissione provinciale di controllo di Trapani hanno determinato una situazione assai grave, che non solo mi-

raccia la vita normale amministrativa dei nostri comuni, ma, nella sostanza, getta discredito e sfiducia sul nuovo ordinamento democratico degli enti locali.

La popolazione del trapanese conosce i motivi e le ragioni degli arbitri che ho denunciato. Così operando, con l'ausilio di alcuni strumenti di potere, si tenta frenare lo sviluppo del movimento popolare democratico della provincia di Trapani, di quel movimento che è già riuscito a snidare da alcuni municipi le cricche tradizionali della prepotenza e del malcostume politico e amministrativo.

La nostra Assemblea ha già approvato la legge per l'elezione dei consigli provinciali ed in autunno dovranno esserci le elezioni, ma io ritengo che non vada oltre tollerata la situazione che ho denunciato nella provincia di Trapani. La Commissione provinciale di controllo va modificata ora nella sua composizione, con uomini che rappresentino tutte le correnti politiche. Urge riportare la Commissione provinciale di controllo entro i limiti delle loro competenze e della più chiara correttezza. E' necessario oggi sradicare la discriminazione e la faziosità.

Noi comunisti chiediamo che la vita dei nostri enti locali sia regolata in un ordinamento di sostanziale autonomia e di sostanziale libertà, nel rispetto dello spirito e della lettera della nostra legge di riforma amministrativa. In questi anni la lotta dei comunisti e dei democratici contro la intromissione del potere esecutivo nelle amministrazioni comunali ha fatto passi avanti assai notevoli; altri ancora ne vogliamo fare, cancellando tutte le proterve disubbidienze ai dettami della nostra Costituzione e dello Statuto della nostra conquistata autonomia.

Presidenza del Presidente ALESSI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione per rispondere all'interpellanza.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Gli onorevoli interpellanti chiedono anzitutto il parere del Governo regionale sull'operato della Commissione provinciale di controllo di Trapani. Al riguardo è da osservare che le commissioni provinciali di controllo sono degli organi che derivano il loro potere direttamente dalla legge, in modo istituzionale. Nei

confronti degli atti da tali organi compiuti c'è tutto un sistema di rimedi e garanzie per il cittadino, preordinato dall'ordinamento giuridico, e nel quale il Governo non esercita, appunto per assicurare la libertà del controllo, alcuna ingerenza. D'altra parte, nessuna turbativa potrebbe derivare anche quando le commissioni provinciali di controllo adottassero provvedimenti illegittimi, perché questi sono impugnabili.

Premesso quanto sopra, devo fare presente che non risulta che la Commissione provinciale di Trapani abbia adottato nelle sue decisioni criteri di discriminazione in dipendenza del colore politico degli amministratori dei singoli enti, in quanto la predetta Commissione non ha potuto che ispirarsi al criterio di pretendere da tutti gli enti controllati il rispetto delle norme di legge vigenti.

Per quanto riguarda l'illegalità della pretesa di invalidare la elezione del consigliere comunale in isprugio delle norme del nuovo ordinamento degli enti locali e seguendo criteri di discriminazione politica, si fa presente che la Commissione provinciale di controllo di Trapani, in aderenza ad una tesi più volte sostenuta dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che le deliberazioni di convalida dei consiglieri, essendo deliberazioni come tutte le altre, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, sono soggette, ai sensi del combinato disposto del primo comma dell'articolo 30, del primo comma dell'articolo 78 e del primo comma dell'articolo 80 del decreto legislativo del Presidente della Regione del 29 ottobre 1955, n. 6, al controllo preventivo di legittimità, il quale, pertanto, si estende all'esame delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. E poiché una deliberazione consiliare, con la quale venga convalidata la elezione di un consigliere nei cui confronti ricorra una condizione di ineleggibilità, o di incompatibilità, è una deliberazione illegittima, come tale la Commissione provinciale di controllo ha la potestà di annullarla.

Non risulta rispondente a verità che la Commissione provinciale di controllo di Trapani abbia applicato tali principi con criteri di discriminazione politica. In realtà, la predetta Commissione ha tenuto conto nelle sue decisioni di tutti i motivo di ineleggibilità di cui è venuta a conoscenza o attraverso il testo delle deliberazioni esaminate o a seguito di

denunzie scritte a firma di consiglieri o di altri elettori cointeressati o a seguito di comunicazione scritta della prefettura, nè poteva *ex officio* estendere l'indagine a tutti i consiglieri neo-eletti, sia per la ristrettezza dei termini in relazione al numero di questi, sia perchè non disponeva di alcun organo cui l'indagine potesse essere affidata.

Limitato il suo esame ai casi di ineleggibilità dei quali è venuta a conoscenza, la Commissione ha annullato l'elezione del sindaco di Campobello di Mazara, signor Panicola Gaspare, per pendenza di lite col Comune (caso espressamente previsto dalla legge); del sindaco di Paparella, signor Badalucco Vincenzo, perchè impiegato della esattoria consorziale Erice, Paparella, San Marco, San Vito Lo Capo, Custonaci, Busetto Palizzolo e della tesoreria comunale di Paparella San Marco, nonchè per pendenza di lite con il Comune di Erice, alla quale il Comune di Paparella è interessato in quanto sorto per distacco del Comune di Erice con cui non aveva regolato i rapporti patrimoniali.

L'onorevole Messana mi ha poc' anzi comunicato che esiste un altro impiegato con lo stesso nome che si troverebbe nelle stesse condizioni, non credo in tutte, ma almeno nelle stesse condizioni di incompatibilità o ineleggibilità per essere impiegato della esattoria comunale. Non mi risulta.

COLAJANNI. Ma risulta alla Commissione di controllo.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Non mi risulta; farò fare degli accertamenti. In ogni modo ora non le potrei dire nulla di preciso. Se fosse risultato, non ho motivo di ritenere che la Commissione non si sarebbe comportata nello stesso modo con cui si è comportata nei confronti del Badalucco in questione. Vuol dire che se il caso è nei termini prospettati dall'onorevole Messana, la Commissione non ne è stata a conoscenza. La Commissione ha altresì considerato il caso dell'assessore e vice sindaco di Mazara del Vallo, dottor Testalto Francesco Antonio, perchè capo contabile della Banca cooperativa commerciale di Mazara e come tale addetto al servizio di tesoreria comunale; dell'assessore e vice sindaco di Erice, signor Genova Isidoro, per pendenza di lite con il Comune e degli assessori di Campobello di Mazara,

Licari Michele, Salvatore Vincenzo e Bono Giuseppe, i primi due per pendenza di lite con il Comune e il Bono perchè aiuto istruttore di un cantiere di lavoro gestito dal Comune. Ha inoltre dichiarata illegittima la convalida oltre che dei consiglieri soprannominati, del consigliere di Campobello di Mazara, signor Marsiglia Tommaso, per pendenza di lite con il Comune, dei consiglieri di Castelvetrano, Bonaggiuso Filippo e Maltese Girolamo, condannati il primo per insubordinazione militare con vie di fatto e il secondo per sostituzione di persona; del consigliere di Marsala, notaro Pellegrino Giuseppe perchè stipendiato del Comune quale archivista notarile mandamentale; dei consiglieri di Mazara del Vallo, Giacalone Francesco e Perez Mario, il primo appaltatore di lavori comunali ed il secondo condannato per furto; del consigliere di Paceco, Errante Mario, condannato per diserzione e del consigliere di Salemi Cantalicio Giovanni, condannato per lesioni, violenza privata, porto abusivo di arma e trasgressione alla vigilanza. Ha invece rigettato alcuni ricorsi avverso la convalida della elezione a consigliere, tra cui quello della minoranza consiliare democristiana di Campobello di Mazara avverso la convalida dei consiglieri di quel comune, Bono Gaspare, Lanza Giuseppe, Geramita Luigi, e Scerito Vito, perchè amministratori dell'E.C.A..

E' da tenere presente, peraltro, che contro alcune decisioni della Commissione provinciale di controllo di Trapani, con le quali sono stati annullate deliberazioni di convalida di consiglieri neo-eletti sono stati proposti ricorsi al Consiglio di giustizia amministrativa, al quale spetta, pertanto, ogni giudizio sulla legittimità delle decisioni adottate dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Messana, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

MESSANA. Onorevole Presidente, mi consenta l'onorevole Presidente della Regione di dire che è la sua stessa risposta che mi consiglia a non dichiararmi soddisfatto, perchè rimangono i dati di fatto da me denunciati. Ma non tanto, direi, per questo, quanto soprattutto perchè nella risposta nessun rilievo viene dato alla richiesta formulata nella interpellanza circa la opportunità di rivede-

re i criteri con cui è stata composta la Commissione provinciale di controllo di Trapani.

Nella interpellanza noi chiedevamo che, appunto, questi criteri fossero riveduti e che avessero rappresentanza nella Commissione provinciale di controllo tutte le forze politiche presenti nella Amministrazione comunale della provincia di Trapani. Soprattutto per questo motivo ritengo che non mi possa dichiarare soddisfatto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Si passa alla lettera C) dell'ordine del giorno: « Discussione di disegni e proposte di legge ».

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Onorevole Presidente, in considerazione della momentanea assenza dall'Aula dell'Assessore alla pubblica istruzione, chiedo la inversione dell'ordine del giorno per discutere con precedenza il disegno di legge di cui al numero 5 della lettera C) dell'ordine del giorno: « Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 6 agosto 1954, numero 603, concernente la istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari ». Si tratta di un progetto di legge composto di un solo articolo, su cui c'è l'accordo unanime della Commissione per la finanza.

CASTIGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIA. Signor Presidente, ricordo a Vostra signoria che si era stabilito di trattare subito la proposta di legge numero 167, che è già all'ordine del giorno, relativa allo stato giuridico del personale delle scuole regionali professionali. Mi onoro insistere perché questa proposta di legge venga al più presto al nostro esame, dato che è all'ordine del gior-

no, e che non venga postergata per dar posto ad altri disegni di legge che possano essere prelevati. L'urgenza di questa proposta di legge mi pare sia molto chiara ed evidente.

PRESIDENTE. Onorevole Castiglia, la prego di concretare la sua richiesta. Ella parla di un termine piuttosto spedito; sa, però, che la proposta di legge di cui sopra è al numero 3 dell'ordine del giorno e che, qualora l'Assemblea non deliberi altrimenti, deve prima procedersi nella discussione del disegno di legge posto al numero 1. Comunque, se crede, lei può proporre una inversione dell'ordine del giorno.

CASTIGLIA. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno per discutere con precedenza la proposta di legge numero 167.

MESSANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSANA. Onorevole Presidente, noi ci associamo alla proposta di prelievo fatta dall'onorevole Castiglia.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale. Signor Presidente, sottometto al suo esame ed a quello dell'Assemblea la opportunità del prelievo del disegno di legge che figura al numero 13 dello ordine del giorno: « Norme per il personale delle Commissioni provinciali di controllo ».

Siamo di fronte ad una scadenza perentoria di termini; per conseguenza, se l'Assemblea non sarà in grado di approvare in tempo utile il disegno di legge approvato già dalla prima Commissione, ci troveremo nelle condizioni di avere delle Commissioni di controllo illegittimamente costituite per quanto riguarda i membri funzionali.

CORTESE. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Può darsi che non abbia ben compreso la natura delle richieste di prelievo. Vorrei domandare, signor Presidente, se le richieste di prelievo sottacciano il fatto che dobbiamo sempre ultimare il disegno di legge che è in corso di esame. In ogni caso, le suddette richieste dovrebbero aver corso dopo l'approvazione del disegno di legge di cui al numero 1 della lettera C) dell'ordine del giorno, del quale si è iniziato l'esame. Affido alla sua decisione questa questione.

PRESIDENTE. Rispondo innanzi tutto all'onorevole Cortese. L'onorevole Lo Giudice ha chiesto l'inversione dell'ordine del giorno motivando la richiesta con l'assenza dell'onorevole Cannizzo, Assessore alla pubblica istruzione; quindi, era implicita nella richiesta dell'onorevole Lo Giudice la sospensione dell'esame del disegno di legge di cui al numero 1 dell'ordine del giorno. L'Assemblea poi può decidere come vuole.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Signori colleghi, non vorrei che fosse frainteso il senso delle parole che ho pronunziato circa l'inversione dell'ordine del giorno. Ho chiesto che, approfittando della momentanea assenza dell'Assessore alla pubblica istruzione, venisse prelevato un progetto di legge che è stato all'unanimità approvato dalla Commissione per le finanze, che consta di un solo articolo e che è molto urgente perché tende a far versare nelle casse della Regione, e non in quelle dello Stato, il provento della imposta sulle società.

Fra qualche minuto l'Assessore Cannizzo sarà qui ed il Governo continuerà la discussione del disegno di legge che stamane abbiamo sospesa. Resta inteso, quindi, che si debba dare la precedenza alla continuazione del disegno di legge numero 251, posto al numero 1 dell'ordine del giorno.

CASTIGLIA. Allora seguiamo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Procediamo per ordine. La Assemblea è chiamata a pronunziarsi anzitutto sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Castiglia per il prelievo della proposta di legge numero 167, poi sulla richiesta avanzata dal Vice Presidente della Regione, onorevole Lo Giudice, relativa al prelievo del progetto di legge numero 312 ed infine sulla richiesta avanzata dall'Assessore Fasino, relativa al prelievo del progetto di legge numero 315.

Pongo ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Castiglia.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario può rimanere seduto.

(E' approvata)

Pongo, quindi, ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvata)

Pongo, infine, ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'Assessore all'amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, onorevole Fasino.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario può restare seduto.

(E' approvata)

RIZZO Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Rizzo ?

RIZZO. Per un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Una quarta richiesta di inversione! Non li preleveremo tutti e tredici! L'onorevole Lo Magro ne vuol chiedere una altra e l'onorevole Montalto ancora un'altra. Dovremo considerare tutti i progetti di legge prelevati?! L'onorevole Rizzo ha facoltà di parlare.

RIZZO. Signor Presidente, al numero 8 dell'ordine del giorno è iscritto il progetto di legge relativo alla realizzazione di un programma straordinario di opere ed impianti turistici nelle Isole minori della Regione. Devo dire che questo progetto di legge è vivamente atteso dalle popolazioni delle isole minori della Regione siciliana. Pertanto, mi permetto di proporre il prelievo di detto progetto di legge, che veramente, per quanto modesto nella limitatezza della sua estensione, va a risolvere problemi sentiti.

PRESIDENTE. Il Governo?

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. D'accordo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'Assemblea di dare una concretezza alle sue votazioni; perchè, se dovesse votare il prelievo di tutti i progetti di legge che sono all'ordine del giorno, avrebbe fatto molto meglio a negare il prelievo di quei progetti per i quali precedentemente lo ha approvato. E' evidente che poi la Presidenza, non dico dovrà apprezzare il voto, ma chiederà che le votazioni abbiano un certo ordine logico.

Pongo ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Rizzo.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvata)

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Signor Presidente, ha detto bene Vostra signoria quando poc' anzi ha osservato che l'Assemblea, votando come ha votato, si è allontanata un poco dal terreno delle cose concrete. Avrebbe fatto meglio a negare il prelievo di alcuni disegni di legge, piuttosto che accordarli a tutti. E su questo stesso terreno io mi muovo ricordandole che è iscritta al numero 2 dell'ordine del giorno la proposta di legge relativa alla disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana.

Dal momento che i prelievi accantonereb-

bero quella proposta di legge, che secondo l'ordine dei lavori dovrebbe essere discussa subito dopo l'esame del disegno di legge che abbiamo in corso, sono costretto, non per allontanarmi dalla concretezza, ma per restare sul terreno della stessa concretezza impostami dai colleghi, a chiedere il prelievo della suddetta proposta di legge numero 252.

Peraltro, la mia richiesta è obiettivamente suffragata dal fatto che per la stessa proposta di legge già per il passato ho chiesto la procedura d'urgenza, che non è stato possibile avere accordata da questa Assemblea. Per questa ragione, ripeto, chiedo il prelievo della proposta di legge numero 252, posta al numero 2 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Lo Magro.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvata)

Prego i colleghi di riflettere sui voti che esprimono. Non si lamentino poi se la Presidenza dovrà tenere conto dei voti espressi dall'Assemblea. Tali voti influiscono sull'ordine dei lavori e sulla durata di questa sessione. Non si può votare il prelievo di progetti di legge e poi chiedere di sospendere la sessione.

MONTALTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALTO. Onorevole Presidente, io ho sempre apprezzato lo spirito di sacrificio degli onorevoli deputati di questa Assemblea, i quali veramente, encomiabilmente, lavorano anche in sedute notturne. Ho apprezzato anche la disciplina che Ella, onorevole Presidente, ha imposto a questa Assemblea. I numerosi prelievi che l'Assemblea ha approvato non debbono però impedire, a mio sommesso parere (direbbero gli avvocati), che l'ordine del giorno venga esaurito integralmente; perchè altrimenti io dovrò chiedere — e non lo chiederò — il prelievo del progetto di legge numero 298, posto al numero 7 dell'ordine del giorno di questa sessione.

Il tema di questo progetto di legge è sca-

broso, poichè si parla di abolizione di trattativa privata. Se ne è parlato in sede di discussione del bilancio, ci sono state, in merito, anche delle polemiche sulla stampa e la Commissione legislativa, della quale io mi onoro di far parte, ha posto nei suoi giusti limiti quella che era la reale questione. E' bene che l'Assemblea non insabbi questo progetto di legge, anche perchè viene da un deputato del settore di sinistra e noi non vogliamo dare l'impressione che delle proposte di legge che vengono dal settore di sinistra vengano insabbiate dalla maggioranza. (Applausi dalla sinistra)

Pertanto, faccio formale richiesta all'onorevole Presidente dell'Assemblea che l'attuale sessione si chiuda quando saranno esaminati tutti i progetti di legge all'ordine del giorno.

CALDERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDERARO. Non vorrei aggiungere anch'io la richiesta di un nuovo prelievo, onorevole Presidente; però c'è al numero 10 dell'ordine del giorno un disegno di legge che ha un valore particolare, in quanto, se non approvato in tempo, non potrà consentire la nomina dei vincitori del concorso magistrale in soprannumero, perchè si deve completare la nomina dei vincitori del precedente concorso per dar posto poi alla nomina dei vincitori del concorso successivo. Questo disegno di legge, che si compone soltanto di due articoli, merita di essere prelevato.

Chiedo, pertanto, l'inversione dell'ordine del giorno perchè si discuta con precedenza il disegno di legge numero 304.

PRESIDENTE. Il Governo?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima che io esprima il parere su questa ulteriore richiesta di prelievo, vorrei fare qualche osservazione per richiamo al regolamento. Mi sembra che tutte queste richieste di prelievo abbiano assunto un carattere che va al di là delle normali facoltà di uso del regolamento, il carattere cioè di un abuso del regolamento. Si può ammettere che si prelevi un disegno di legge per ragioni di particolare urgenza, ma queste richieste a catena, come bene rilevava

il Presidente dell'Assemblea, finirebbero col portare al prelievo di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno. Che effetto avrebbe questo prelievo? Formulare per votazione della Assemblea un ordine del giorno? Ciò invaderebbe i poteri del Presidente e l'Assemblea non potrebbe farlo. Sottolineare l'urgenza di tutti indistintamente i disegni di legge? Non avrebbe senso, né produrrebbe alcun effetto. Ritengo perciò che sarebbe il caso di esaminare, dal punto di vista del prelievo, soltanto quei disegni di legge che hanno una ragione di particolare urgenza per scadenza di termini.

L'onorevole Fasino, ad esempio, ha chiesto il prelievo di un disegno di legge che è di estrema urgenza perchè il 23 del corrente mese si ha una scadenza di termini, in dipendenza della quale il funzionamento delle commissioni di controllo potrebbe essere posto in pericolo per mancanza di personale.

L'onorevole Lo Giudice ha chiesto il prelievo di un disegno di legge di natura fiscale, per l'applicazione del quale vi sono dei termini che stanno per scadere. In questo caso le richieste di prelievo si giustificano. Forse anche la richiesta di prelievo avanzata dallo onorevole Calderaro è giustificata da una scadenza di termini; ma tutte le altre richieste appaiono formulate a scopo, vorrei dire, di emulazione e quindi non sono legittimate da quelle ragioni di urgenza che, viceversa, hanno determinato altre richieste.

Io vorrei pregare l'onorevole Presidente dell'Assemblea di porre ai voti la richiesta dell'onorevole Calderaro, una volta che è stata già avanzata, ma di rivolgere all'Assemblea un richiamo nel senso da me ora prospettato; altrimenti finirebbero veramente con l'invalider la competenza dell'onorevole Presidente dell'Assemblea fissando per votazione dell'Assemblea l'ordine del giorno. I prelievi da noi richiesti non potrebbero peraltro avere alcun effetto sullo svolgimento della sessione in corso e sull'ulteriore formulazione dell'ordine del giorno, perchè non potrebbero escludere i normali poteri della Presidenza dell'Assemblea.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Vorrei pregare Vostra signoria di considerare che la richiesta, poco fa avanzata

zata dall'onorevole Lo Giudice per il Governo, di sospendere l'esame del disegno di legge numero 251 era legata alla considerazione della breve assenza dell'onorevole Assessore alla pubblica istruzione ed alla assicurazione precisa che l'onorevole Assessore sarebbe rientrata in Aula entro pochi minuti e avrebbe così messo in condizioni l'Assemblea di provvedere nei suoi lavori. Ora, dal momento in cui questa dichiarazione dell'onorevole Lo Giudice è stata fatta, sono passati oltre 25 minuti — quasi mezz'ora — e mi risulta, attraverso una dichiarazione del collega Ovazza, che l'onorevole Cannizzo non intende per ora rientrare in Aula. Sono costretto a pensare che egli si sia assentato dai locali della Assemblea per la volontà di non far proseguire l'Assemblea nei suoi lavori per contrasti che probabilmente sono insorti nella Commissione per la pubblica istruzione. Prego, quindi, Vostra signoria di volere considerare queste mie obiezioni alla richiesta dell'onorevole Lo Giudice e di voler disporre, in considerazione del carattere unitario della Giunta, il proseguimento dei lavori dell'Assemblea sul progetto di legge numero 251.

PRESIDENTE. Intanto devo porre ai voti la proposta dell'onorevole Calderaro. In quanto all'appello rivolto dal Presidente della Regione alla Presidenza dell'Assemblea, rilevo che le osservazioni del Presidente della Regione coincidono con quelle che io ho fatte all'Assemblea; cioè l'Assemblea tenga conto che, in definitiva, noi finora abbiamo votato favorevolmente il prelievo di quattro progetti di legge e, probabilmente, andiamo incontro al quinto voto favorevole di prelievo. Quindi, praticamente su 13 progetti di legge posti all'ordine del giorno ne verranno prelevati circa la metà. Tenga conto, l'Assemblea, delle osservazioni che ha fatte l'onorevole Montalto, il quale ha interpretato quanto io ho lasciato intuire, cioè che l'Assemblea, quando vota il prelievo e lo qualifica con una istanza di particolare urgenza, precostituisce un motivo perché il Presidente non chiuda la sessione, né la sospenda. L'Assemblea, infatti, non può votare nel contempo la estrema urgenza della trattazione di un provvedimento e chiedere che si sospenda la sessione. Ogni voto ha in se connesso un elemento di responsabilità che non deve sfuggire ad alcuno per la serietà dei nostri lavori.

Pongo ai voti la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, per discutere con precedenza il disegno di legge numero 304, avanzata dall'onorevole Calderaro.

(E' approvata)

Onorevoli colleghi, l'Assemblea ha così deliberato il prelievo di cinque progetti di legge, cioè dei progetti di legge numeri 252, 167, 312, 304 e 315. Per cui, se nulla osserva l'Assemblea, l'ordine di precedenza dei progetti di legge prelevati è quello stesso che sorge dalla originaria collocazione nell'ordine del giorno. Naturalmente detti progetti di legge verranno discussi dopo il disegno di legge numero 251 posto al numero 1 della lettera C) dell'ordine del giorno, del quale si è iniziato, nella seduta precedente, l'esame.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Mi preme anzitutto fare una precisazione in ordine a quanto ho detto circa la assenza dell'Assessore alla pubblica istruzione. Prevedevo che l'Assessore si trattenesse fuori una decina di minuti; purtroppo l'Assessore è costretto a trattenersi ancora all'infermeria.

VARVARO. L'Assessore ha detto che non intende venire in Aula.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Quando avrà finito, onorevole Varvaro, continuerò io. L'Assessore si è recato in infermeria per farsi praticare una iniezione, date le sue condizioni di salute. Se poi, per ogni cosa, da questo settore si intende fare una meschina speculazione, allora è un altro paio di maniche. (Animati commenti)

VARVARO. Meschino è il Governo quando.....

CORTESE. Meschino è lei! Non ammetta-

mo che si usi questo linguaggio. Lei deve essere rispettoso dell'Assemblea.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Non ho capito cosa dice. Non si agiti. La meschinità è nelle inopportune speculazioni. (*Discussione nell'Aula*)

PRESIDENTE. Richiamo all'ordine l'onorevole Lo Giudice, l'onorevole Varvaro, l'onorevole Cortese e l'onorevole Cipolla.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Signor Presidente, mi dispiace che qualcuno abbia potuto interpretare la mia assenza in modo inesatto. Fortunatamente anche l'onorevole Colajanni mi ha visto mentre ero all'infermeria. Chiedo alla lealtà dell'onorevole Colajanni se ciò che ho detto corrisponde a verità. Quindi, credo che non sia proprio il caso di drammatizzare.

COLAJANNI. Noi stiamo constatando. Non è stato messo in dubbio che l'onorevole Cannizzo sia andato in infermeria.

Seguito della discussione della proposta di legge « Norme sul conferimento annuale degli incarichi nelle scuole sussidiarie, popolari e materne » (251).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione della proposta di legge: « Norme sul conferimento annuale degli incarichi nelle scuole sussidiarie, popolari e materne », iniziata nella seduta antimeridiana di oggi e sospesa, a richiesta della Commissione, per coordinare il testo dell'articolo 2 in relazione agli emendamenti presentati.

Do nuovamente lettura dell'articolo 2 e degli emendamenti allo stesso presentati già annunciati nella seduta antimeridiana di oggi:

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 12 febbraio 1951, numero 15, è modificato come segue:

a) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione fissa annualmente e non oltre il 15 ottobre il numero delle scuole popolari da istituire in ciascuna provincia a carico della Regione;

b) i provveditori agli studi istituiscono le scuole popolari a carico della Regione siciliana e stabiliscono quante di esse possono essere affidate alla gestione di enti che ne facciano richiesta e che abbiano finalità educative; i provveditori possono inoltre autorizzare tali enti a gestire corsi a loro totale carico ed alle condizioni previste dalle norme in vigore;

c) alle scuole popolari istituite a carico della Regione siciliana sono assegnati i maestri che ne abbiano fatto richiesta scelti in base alle apposite graduatorie compilate dagli stessi provveditori per ciascuna sede. Le graduatorie, trascorsi i termini per i ricorsi eventuali, sono definitive e non sono suscettive di alcuna modifica o aggiunta.

— emendamenti proposti dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo: aggiungere alla fine della lettera a) le parole: « in base agli appositi stanziamenti di bilancio e determina, con propria ordinanza, le modalità per la istituzione e la nomina degli insegnanti, in conformità alle leggi vigenti ».

sostituire alla lettera b) la seguente:

« b) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione assegna annualmente, e non oltre il 15 ottobre, opportuna percentuale, non superiore al 50 per cento, di scuole popolari, a carico della Regione, alla gestione di Enti che abbiano finalità educative e ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

L'Assessore autorizza l'apertura delle scuole su richiesta degli enti, inoltrata tramite i provveditori, che la corredano del loro parere e della dichiarazione che gli insegnanti prescelti sono iscritti nella graduatoria provinciale ».

sostituire alla lettera c) la seguente:

« c) i provveditori agli studi istituiscono le scuole popolari a carico della Regione siciliana nel numero stabilito dal decreto assessoriale; possono, inoltre, autorizzare enti che abbiano finalità educative a gestire corsi a loro totale carico e alle condizioni previste

dalle norme in vigore e dalla ordinanza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione »

aggiungere infine la seguente lettera d):

« d) alle scuole popolari, istituite dai provveditori agli studi a carico della Regione siciliana, sono assegnati i maestri che ne abbiano fatto richiesta, scelti in base alle apposite graduatorie, compilate dagli stessi provveditori per ciascuna sede.

Le graduatorie, trascorsi i termini per i riconoscimenti eventuali, sono definite e non sono suscettibili di alcuna modifica o aggiunta ».

— emendamento proposto dall'onorevole Recupero:

aggiungere nella lettera b) dopo la parola: « possono » le altre: « congruamente e secondo le precedenti eventuali esperienze »;

— emendamento proposto dagli onorevoli Lo Magro, Calderaro, Marraro e Impalà Minerva, per la Commissione, all'emendamento Cannizzo sostitutivo della lettera b):

sostituire alle parole: « non oltre il 15 ottobre » le altre: « non oltre il 1° ottobre »;

— emendamento proposto dagli onorevoli Martinez, Varvaro, Buccellato, Bosco e Messana:

sostituire alla lettera b) la seguente:

« b) L'Assessore regionale alla pubblica istruzione assegna annualmente e non oltre il 15 ottobre opportuna percentuale delle scuole popolari a carico della Regione in misura non superiore al 25 per cento alla gestione di enti che abbiano finalità educative ed in misura non superiore ad altro 25 per cento ai patronati scolastici, sempre che gli uni e gli altri ne abbiano fatto richiesta.

Gli insegnanti saranno assegnati fra quelli residenti nel comune dove ha sede l'ente o il patronato, secondo l'ordine della graduatoria provinciale ».

— emendamenti proposti dagli onorevoli Marraro, Varvaro, Messana, Jacono, Ovazza e Bosco all'emendamento Martinez ed altri:

sostituire alle parole: « L'Assessore regionale alla pubblica istruzione assegna » le altre: « I provveditori agli studi istituiscono le

scuole popolari a carico della Regione ed assegnano »;

sopprimere le parole: « tra quelli residenti nel Comune dove ha sede l'ente o il patronato ».

Comunico che l'onorevole La Magro ha inoltre presentato il seguente emendamento all'emendamento Cannizzo sostitutivo della lettera b):

aggiungere alla lettera b) il seguente comma: « Il parere favorevole del Provveditore è necessario ai fini dell'autorizzazione all'apertura delle scuole ».

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Lo Magro.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, la Commissione ha esaminato l'emendamento sostitutivo della lettera b) dell'articolo 2 presentato dagli onorevoli Martinez ed altri e a maggioranza ha ritenuto di non accoglierlo. Pertanto il testo rimarrebbe quello risultante dagli emendamenti del Governo, salvo la richiesta, che la Commissione fa a mio mezzo, di aggiungere la parola « motivato » nella lettera b) dopo le parole « del loro parere ». La maggioranza della Commissione è pure contraria all'emendamento da me presentato, aggiuntivo alla lettera b), sul quale però io insisto.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Calderaro, Marraro, Bosco, Denaro, Martinez e D'Antoni hanno presentato il seguente altro emendamento:

sopprimere nella lettera b) dell'emendamento Cannizzo all'articolo 2 le parole: « e della dichiarazione che gli insegnanti prescelti sono iscritti nella graduatoria provinciale »; e aggiungere il seguente comma: « Gli insegnanti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria provinciale »;

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento all'emendamento Martinez ed altri alla lettera b).

MARTINEZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato, precedentemente annunciato e di aderire all'emendamento Calderaro, Marraro ed altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calderaro, per illustrare il suo emendamento.

CALDERARO. La proposta di legge che è al nostro esame ha come fondamento il criterio di nominare secondo graduatorie. Ecco perchè noi insistiamo che anche le scuole popolari che vengono affidate agli enti siano assegnate secondo una graduatoria, cioè la graduatoria provinciale che ogni anno viene compilata proprio dai provveditori. Noi riteniamo giusto che tutte le scuole che vengono pagate dalla Regione sottostiano a queste condizioni; e cioè, ripeto, che gli insegnanti siano nominati secondo una regolare graduatoria.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo è contrario all'emendamento Calderaro ed altri per un motivo semplicissimo. Stamattina in sede di relazione ho fatto presente che per quell'aliquota di scuole popolari che dovranno essere assegnate agli enti sarà necessario prescindere dalla graduatoria provinciale, in quanto bisognerà considerare altri dati e in ciò credo sia d'accordo anche la Commissione. Cioè, occorre prescindere dalla graduatoria provinciale per le scuole degli enti, in quantochè bisogna stabilire qual'è la capacità degli insegnanti scelti dagli enti per reperire gli analfabeti; né si può prescindere da un rapporto di fiducia tra l'ente e il maestro, il quale potrebbe benissimo indurre l'ente a non chiedere o a non mantenere la scuola popolare nel caso che dovesse prescegliersi un qualsiasi insegnante in base alla graduatoria.

Quindi, mentre per le scuole che noi diamo direttamente ai provveditori è necessario os-

servare la graduatoria (è previsto dalla legge e l'emendamento presentato dal Governo lo contempla) per l'altra categoria il Governo ritiene che basti mantenere il principio che gli insegnanti siano prescelti fra quelli iscritti nella graduatoria provinciale. Per questo motivo il Governo si dichiara contrario all'emendamento Calderaro e altri.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per dar modo agli uffici di ciclostilare e distribuire gli emendamenti testè presentati.

(La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 18,50)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lo Magro, per esprimere il pensiero della Commissione sull'emendamento Calderaro ed altri.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. La Commissione a maggioranza è favorevole all'emendamento Calderaro ed altri. Mi permetto, nello stesso momento in cui dichiaro l'opinione della Commissione, di comunicare anche che io sono di parere diverso.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, la proposta dei colleghi, attraverso questo emendamento, è pervasa da una certa preoccupazione, la quale ha riferimento a certi inconvenienti pratici verificatisi; inconvenienti ai quali, con lo stesso spirito, avevo pensato anch'io proponendo una adeguata distribuzione delle scuole popolari assegnate agli enti. Purtroppo, però, il mio emendamento è stato sommerso da una successiva serie di emendamenti che lo hanno superato, e di molto direi, fino a giungere alla presente conclusione cioè alla conclusione che è data dall'emendamento dei colleghi Calderaro, Marraro, Denaro ed altri.

Dirò subito che questo emendamento corrisponde ad un'altra pratica, non a quella che nella volontà dei proponenti direttamente lo ispira, cioè la pratica per cui potrebbe farsi a meno di assegnare agli enti le scuole popolari.

Tanto vale non assegnarle se si deve approvare questo emendamento! Ora, per stabilire con senso di responsabilità....

DENARO. Lasci stare la responsabilità.

RECUPERO. Onorevole collega, il problema è grave, vuole la sua soluzione, ma non la vuole, secondo me, in questo modo. Che cosa avviene in atto, onorevoli colleghi? Una parte delle scuole popolari viene assegnata agli enti. Non sempre la distribuzione delle scuole popolari fra gli enti viene fatta con giustizia ed equanimità, donde la preoccupazione di quegli enti che ricevono soltanto briciole mentre gli altri riescono ad ottenere un grosso piatto. L'Ente sceglie i suoi insegnanti, e li sceglie tra quelli compresi nella graduatoria provinciale fatta *ad hoc* per l'assegnazione dei maestri nelle scuole popolari. L'Ente ha una via a sua disposizione in concorso con le assegnazioni suddette: oltre quella che la sorte grata o ingrata o la discriminazione gli assegna (in atto per mano dello Assessore, più tardi, per questa legge, per mano del provveditore), ha la via dell'accesso diretto, a possibili assegnazioni dirette del Ministero (ed ecco una aggiunta a quel numero di scuole popolari che il Ministro annualmente assegna alla Sicilia!). Io parlo per esperienza. Nell'ambito del mio Partito esiste in Sicilia un centro di assistenza scolastica e quindi di gestione scolastica, il Centro italiano di solidarietà sociale. Il Centro italiano di solidarietà sociale ottiene dal Ministro della pubblica istruzione direttamente, ogni anno, un certo numero di scuole popolari, che si aggiunge al numero di quelle che il Ministro assegna annualmente alla Sicilia. Votando questo emendamento, queste scuole in più evidentemente vengono perdute.

Mi direte, malgrado l'evidenza: perché? Perchè l'ente che prende in gestione le scuole popolari è obbligato a fornire agli alunni i libri, a fornire la cancelleria, a fornire i locali e le attrezzature dei locali qualora non vi fosse la possibilità di adibirvi gli stessi locali che appartengono alle scuole pubbliche elementari. Ora, in queste condizioni, venendo meno la possibilità della scelta degli insegnanti, domando a voi quali sarebbero i motivi atti a spingere gli enti ad assumersi questo onere. Senza la possibilità di designa-

re gli insegnanti nessuno accetterebbe l'incredibile incomodo!

DENARO. La finalità dell'ente qual'è?

RECUPERO. La finalità dell'ente è quella di essere onesti e noi non possiamo mettere i carabinieri nella casa del ladro; chi è ladro per costituzione resterà ladro! Ma c'è un obiettivo interesse, anche se vi sono i ladri, che è quello di tutelare gli insegnamenti e la scuola. E qui voi condannate ad essere lontane dalle scuole le maestre novelle, le quali, non avendo mai insegnato, non hanno la possibilità di entrare in graduatoria, con quel coefficiente, direi, che rende possibile l'accesso alla scuola. Ed è questo un grave problema, perchè andremmo a ferire soprattutto gli interessi di famiglie povere. Qualche volta tocca a voi medesimi di sollevare dalla miseria attraverso concessioni di questo genere, per situazioni che passano dai vostri enti, qualche povera maestrina che ha bisogno estremo di un pezzo di pane. A costei (raffiguratevela) voi questa sera, approvando questo emendamento, negherete il pane di domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevoli colleghi, il Governo insiste nel proprio emendamento accettando l'aggiunta della parola « motivato » proposta dall'onorevole Lo Magro. Dichiaro, quindi, di essere contrario all'emendamento Calderaro, Marraro, Bosco ed altri per considerazioni di carattere pratico ed anche per le considerazioni esposte dall'onorevole Recupero. Le considerazioni esposte dal Governo riflettevano la opportunità di permettere agli enti di scegliere, entro la graduatoria provinciale, quegli insegnanti che secondo gli enti danno capacità ed affidamento di reperire gli analfabeti dovunque essi si possano trovare.

Altro motivo è quello prospettato dall'onorevole Recupero. Se consideriamo che la scuola popolare rappresenta anche una sosta di anticamera dei concorsi delle scuole magistrali, appare chiaro che l'emendamento priverebbe tutti coloro che verranno a poco a poco licenziati dalle scuole magistrali di quel tiro-

cchio necessario a conseguire oltre che un magro stipendio, anche un punteggio che aggiunto agli altri crea dei titoli da far valere nei concorsi magistrali. Questa considerazione quindi aggiunta all'altra — cioè che agli enti bisogna dare libertà di scelta, sia pure controllando che la scelta avvenga entro la rosa dei nomi inseriti nella graduatoria provinciale — induce il Governo a chiedere che l'Assemblea passi alla votazione dell'articolo 2 con l'emendamento proposto dal Governo e con la aggiunta della parola « motivato » proposta dall'onorevole Lo Magro.

CALDERARO. Chiedo di parlare per la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDERARO. Le osservazioni fatte dallo onorevole Recupero non hanno una eccessiva consistenza, in quanto gli enti hanno la facoltà di chiedere ed ottenere l'apertura di scuole popolari a loro totale carico ed in questo caso nessuno impone la scelta degli insegnanti. Ogni ente ha la facoltà di nominare l'insegnante che crede e si pone soltanto la condizione che l'insegnante sia compreso nella graduatoria provinciale. Allora non c'è lo ordine della graduatoria. Ma quando noi concediamo una scuola ad un ente e paghiamo perciò lo stipendio dell'insegnante e tutto quanto è necessario perchè la scuola funzioni, occorre allora che si abbia almeno una garanzia nella serietà e serenità della scelta degli insegnanti. L'insegnante non può essere scelto se non seguendo una graduatoria, la quale è formulata dal Provveditore, e viene seguita per tutte le scuole della Regione e, quindi, anche per le scuole che la Regione demanda, per la gestione, all'ente. Insistiamo, quindi, nel nostro emendamento che ci pare venga a convalidare il principio che ha mosso il proponente del progetto di legge quando ha voluto regolarizzare finalmente questa materia, che è abbastanza caotica.

PRESIDENTE. Si passa alla votazione. Prego i colleghi di prestare una particolare attenzione all'ordine di queste votazioni, che avverrà per divisione.

Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 2, che rileggo:

Art. 2.

L'art. 2 della legge 12 febbraio 1951, numero 15, è modificato come segue:

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Pongo ai voti la lettera a), che rileggono:

a) L'Assessore regionale alla pubblica istruzione fissa annualmente e non oltre il 15 ottobre il numero delle scuole popolari da istituire in ciascuna provincia a carico della Regione;

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvata)

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, faccio presente che il nostro emendamento alla lettera b) dello emendamento Cannizzo, concernente la sostituzione della data « 15 ottobre » con l'altra « 1° ottobre », si riferisce anche alla lettera a) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Cannizzo aggiuntivo alla lettera a). Lo rileggo:

aggiungere alla fine della lettera a) le parole: « in base agli appositi stanziamenti di bilancio e determina, con propria ordinanza, le modalità per la istituzione e la nomina degli insegnanti, in conformità alle leggi vigenti ».

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'emendamento Lo Magro ed altri in quanto riferito alla lettera a). Lo rileggo:

« sostituire alle parole: « e non oltre il 15 ottobre » le altre: « e non oltre il primo ottobre ».

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvato)

Pongo, infine, ai voti la lettera *a*), nel testo risultante dagli emendamenti approvati, che leggo:

« *a*) L'Assessore regionale alla pubblica istruzione fissa annualmente e non oltre il 1° ottobre il numero delle scuole popolari da istituire in ciascuna provincia a carico della Regione in base agli appositi stanziamenti di bilancio e determina, con propria ordinanza, le modalità per la istituzione e la nomina degli insegnanti, in conformità alle leggi vigenti. »

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvato)

Si passa alla lettera *b*).

Pongo ai voti l'emendamento Cannizzo sostitutivo della lettera *b*), con l'aggiunta della parola « motivato » proposta dall'onorevole Lo Magro ed accettata dal Governo e con l'anticipazione del termine al 1° ottobre, giusta l'emendamento già approvato alla lettera *a*). Lo rileggo:

« *b*) L'Assessore regionale alla pubblica istruzione assegna annualmente, e non oltre il 1° ottobre, opportuna percentuale, non superiore al 50 per cento, di scuole popolari, a carico della Regione, alla gestione di enti che abbiano finalità educative e ne abbiano fatto tempestiva richiesta. L'Assessore autorizza la apertura delle scuole su richiesta degli Enti inoltrata tramite i Provveditori, che la corredano del loro parere motivato e della dichiarazione che gli insegnanti prescelti sono iscritti nella graduatoria provinciale. »

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvato)

CALDERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDERARO. Dichiaro che la parola « assegnati » contenuta nel mio emendamento, deve intendersi così modificata: « nominati ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Calderaro ed altri, con la modifica testè portatavi dal presentatore.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Lo Magro aggiuntivo di un comma all'emendamento Cannizzo sostitutivo della lettera *b*).

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento Recupero, aggiuntivo alla lettera *b*), si intende, pertanto, superato.

Pongo ai voti l'emendamento Cannizzo sostitutivo della lettera *c*). Lo rileggo:

« *c*) I Provveditori agli studi istituiscono le scuole popolari a carico della Regione siciliana nel numero stabilito dal decreto assessoriale; possono, inoltre, autorizzare enti, che abbiano finalità educative, a gestire corsi a loro totale carico e alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla ordinanza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione. »

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvato)

Pongo ai voti la lettera *d*) proposta dall'onorevole Cannizzo, che rileggo:

« *d*) Alle scuole popolari, istituite dai Provveditori agli Studi a carico della Regione siciliana, sono assegnati i maestri che ne abbiano fatto richiesta, scelti in base alle apposite graduatorie, compilate dagli stessi Provveditori per ciascuna sede.

Le graduatorie, trascorsi i termini per i ricorsi eventuali, sono definitive e non sono suscettibili di alcuna modifica o aggiunta. »

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvata)

Pongo ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati. Lo rileggo:

Art. 2.

L'art. 2 della legge 12 febbraio 1951, numero 15, è modificato come segue:

a) L'Assessore regionale alla pubblica istruzione fissa annualmente e non oltre il 1° ottobre il numero delle scuole popolari da istituire in ciascuna provincia a carico della Regione in base agli appositi stanziamenti di bilancio e determina, con propria ordinanza, le modalità per la istituzione e la nomina degli insegnanti, in conformità alle leggi vigenti.

b) L'Assessore regionale alla pubblica istruzione assegna annualmente, e non oltre il 1° ottobre, opportuna percentuale, non superiore al 50%, di scuole popolari, a carico della Regione, alla gestione di Enti che abbiano finalità educative e ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

L'Assessore autorizza l'apertura delle scuole su richiesta degli Enti inoltrata tramite i Provveditori, che la corredano del loro parere motivato e della dichiarazione che gli insegnanti prescelti sono iscritti nella graduatoria provinciale.

c) I Provveditori agli studi istituiscono le scuole popolari a carico della Regione siciliana nel numero stabilito dal decreto assessoriale; possono, inoltre, autorizzare Enti che abbiano finalità educative a gestire corsi a loro totale carico e alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla ordinanza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

d) Alle scuole popolari, istituite dai Provveditori agli studi a carico della Regione siciliana, sono assegnati i maestri che ne abbiano fatto richiesta, scelti in base alle apposite graduatorie, compilate dagli stessi Provveditori per ciascuna sede.

Le graduatorie, trascorsi i termini per i ricorsi eventuali, sono definitive e non sono suscettibili di alcuna modifica o aggiunta.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

In attesa delle disposizioni legislative che disciplineranno la istituzione ed il funzio-

namento delle Scuole materne nella Regione siciliana, il conferimento degli incarichi nelle scuole istituite dai Patronati scolastici a titolo di esperimento e con fondi appositamente erogati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione è demandato agli stessi Patronati, i quali provvederanno in base ad una apposita graduatoria delle aspiranti approvata dal Provveditore agli studi competente.

La graduatoria sarà compilata in base ai titoli di studio ed al servizio delle aspiranti valutato nella durata e nella qualità, quali risultano dal certificato rilasciato dallo Ispettore scolastico.

Il numero delle scuole materne da istituire in esperimento dovrà essere stabilito dall'Assessore entro il 15 ottobre di ogni anno.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti già annunciati nella seduta precedente:

— dall'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo:

sopprimere l'articolo 3;

— dall'onorevole Recupero:
sostituire nel primo comma al verbo: « provvederanno » l'altro: « provvedono »;

aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « In ogni caso sarà data precedenza alle insegnanti fornite del titolo di studio specifico per l'insegnamento nelle scuole materne. ».

Comunico che sono stati ora presentati i seguenti altri emendamenti:

— dagli onorevoli Marraro, Calderaro, D'Antoni, Bosco, Martinez e Denaro:

aggiungere dopo il primo comma il seguente: « Hanno ugualmente l'obbligo di provvedere alla nomina delle insegnanti in base ad apposita graduatoria approvata dal Provveditore agli studi competente tutti gli altri enti che ricevano integrazioni e sussidi regionali. »;

— dagli onorevoli Carollo, Marraro, Calderaro, Cipolla e Lentini:

aggiungere alla fine dell'emendamento aggiuntivo Marraro ed altri le parole: « o che siano sottoposti alla vigilanza delle autorità scolastiche della Regione ».

Dichiaro aperta la discussione sugli emendamenti testè letti.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Desidero esprimere la mia opinione relativamente all'emendamento soppressivo dell'articolo 3 proposto dall'onorevole Cannizzo e nello stesso tempo il mio pensiero sull'emendamento aggiuntivo che ho presentato, in modo che risulti compiuto il mio giudizio sulla materia. La proposta di legge dei colleghi onorevoli Impalà e Lo Magro è scaturita da un'esigenza, che io personalmente ho condiviso e con me il mio Gruppo, di arrivare cioè ad una regolamentazione il più possibile aderente a ragioni obiettive di diritti degli insegnanti di questo settore dell'istruzione, vale a dire del settore delle scuole sussidiarie, popolari e materne.

La richiesta di soppressione dell'articolo 3, avanzata dal Governo, verrebbe a incidere in senso contrario ai motivi ispiratori della legge, per quel che si riferisce alle scuole materne, istituite dai patronati scolastici. Mia opinione è, ritengo, opinione di altri colleghi della Commissione, anzi della maggioranza della Commissione, per quanto si riferisce all'articolo 3, è che non possa essere accettata la richiesta governativa, e che esso venga invece mantenuto perché in questo modo noi assicuriamo la possibilità, nel settore delle scuole materne dipendenti dai Patronati e istituite con fondi regionali, di garantire un certo criterio di obiettività nella scelta degli insegnanti; criterio di obiettività che rientra nella esigenza di ordine generale espressa dalla legge e in quella di ordine particolare espressa appunto dall'articolo 3.

D'altra parte, il mio emendamento aggiuntivo intende estendere il criterio della graduatoria anche alle scuole materne dipendenti da altri enti, che comunque ricevano sussidi e integrazioni regionali.

La giustificazione dell'emendamento è molto semplice e chiara. La stessa esigenza che ha mosso i presentatori della legge a richiedere una regolamentazione nell'assegnazione degli incarichi nelle scuole materne, limitatamente alle scuole materne dipendenti dai Patronati, esiste anche per tutte le altre scuo-

le materne, per tutte le altre scuole di infanzia ed in particolare per quelle che ricevono aiuti, sovvenzioni da parte della Regione.

In tal modo il criterio contenuto nell'articolo 3 per quanto riguarda le scuole dipendenti dai Patronati, con l'emendamento da me proposto, vorrebbe essere esteso a tutte le scuole materne, ritengo nell'interesse obiettivo dell'insegnamento e nel rispetto di diritti che esistono e che debbono essere riconosciuti.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione relativa all'articolo 3 di questo progetto di legge è stata dibattuta un momento fa in Commissione, e non è stato possibile determinare una maggioranza in sede di votazione. E' prevalso il voto del Presidente della Commissione...

LO MAGRO, Presidente della Commissione. E' la maggioranza prevista dal regolamento.

ADAMO. Chiamiamola maggioranza. Ma una maggioranza vera e propria, cioè numerica, in effetti non si è verificata. E' prevalso il voto del Presidente. Ora, così come ho fatto in Commissione, vorrei anche qui esprimere il mio pensiero.

Non c'è dubbio che all'ordine del giorno di questa sessione vi è il disegno di legge relativo alla istituzione delle scuole materne. Quindi, noi andremmo a regolamentare una materia che la Commissione ha già regolata, per cui sarebbe, vorrei dire, esiziale prendere in considerazione oggi l'articolo 3 di questo progetto di legge, quando forse questa stessa Assemblea in questa stessa sessione sarà chiamata ad esaminare e ad approvare il disegno di legge che riguarda le scuole materne in tutte le sue regolamentazioni. E' per questo motivo che sono favorevole alla soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Il Governo insiste per la soppressione dell'articolo per i motivi detti dall'onorevole

Adamo ed anche per delle considerazioni di carattere generale. Cioè, dovrebbe essere estesa la disciplina a tutti gli enti che esercitano scuole materne. Mi rimetto, quindi, alla relazione da me svolta questa mattina in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. La Commissione?

LO MAGRO, Presidente della Commissione. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 3 presentato dall'Assessore alla pubblica istruzione.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Recupero sostitutivo al primo comma.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Marraro ed altri.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Comunico che l'Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Cannizzo, ha presentato il seguente emendamento, che non posso ammettere in quanto è stato presentato in sede di votazione:

sopprimere le parole: «i quali provvederanno in base ad una apposita graduatoria delle aspiranti approvata dal Provveditore agli studi competente».

La graduatoria sarà compilata in base ai titoli di studio ed al servizio delle aspiranti valutato nella durata e nella qualità, quali risultano dal certificato rilasciato dall'Ispettore scolastico.

Il numero delle scuole materne da istituire in esperimento dovrà essere stabilito dall'Assessore entro il 15 ottobre di ogni anno».

Dichiaro assorbito l'emendamento Carollo ed altri aggiuntivo all'emendamento Marraro ed altri. Pongo ai voti l'emendamento Recupero aggiuntivo al secondo comma.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, signor Presidente?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, un emendamento soppressivo dell'onorevole Cannizzo non è stato approvato dall'Assemblea. A seguito di questo emendamento soppressivo il Governo ha presentato un ulteriore emendamento, che non poteva presentare prima perché non sapeva quale sarebbe stato l'esito della votazione dell'emendamento che chiedeva la soppressione di tutto l'articolo 3. Questo secondo emendamento è soppressivo di una parte dell'articolo 3. Ritengo che l'emendamento debba essere ammesso in discussione e quindi in votazione. Volevo soltanto sommessione rilevare questo.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente, ho dichiarato già inammissibile l'emendamento perché presentato in sede di votazione.

Pongo ai voti l'articolo 3.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvato)

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo che si indica la controprova per divisione.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta. Pongo ai voti per divisione l'articolo 3. Prego i colleghi, che non hanno partecipato alla precedente votazione, di allontanarsi dall'Aula.

Chi è favorevole all'articolo è pregato di sedersi nei banchi di destra; chi è contrario, in quelli di sinistra.

(Non è approvato)

L'articolo 3 resta, quindi, soppresso.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario rimanga seduto.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 3.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto della proposta di legge, testè discussa, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole alla proposta di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

(Segue la votazione)

Mentre prosegue la votazione si proceda alla trattazione degli argomenti che seguono all'ordine del giorno.

(Le urne rimangono aperte)

Discussione della proposta di legge: « Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana » (252).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Impala Minerva e Lo Magro « Disciplina

na dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, ne ha facoltà il relatore, onorevole Impala Minerva.

IMPALA MINERVA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che adesso ci accingiamo a discutere riguarda una materia molto importante per la vita della scuola elementare e cioè quella dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie, dei comandi del personale della scuola.

Sul primo punto, cioè per quanto riguarda i trasferimenti, debbo fare una breve cronologia delle leggi abrogate o in parte vigenti. Debbo farlo perché da qualche parte è stato rilevato che i trasferimenti degli insegnanti elementari sono regolati da una legge vigente. Anzitutto, il Testo unico del 5 febbraio 1928, articoli da 141 a 147, si può dire che non sia in vigore, in quanto questi articoli che riguardano i trasferimenti sono stati tutti abrogati. Nel Regolamento generale del 26 aprile 1928 gli articoli da 331 a 334 sono stati in parte modificati: il regio decreto del 1° luglio 1953, numero 786, sul passaggio delle scuole dei comuni autonomi allo Stato ha profondamente mutato le leggi e i regolamenti; il regio decreto 26 settembre 1935, numero 1866, sul conferimento al Ministero di tutti i poteri e di tutte le funzioni, emanato nel periodo fascista, è stato abrogato dalla legge del 1946. Siamo quindi al decreto legge 30 agosto 1946, numero 237, che, abrogando gli articoli 1, 2 e 4 del regio decreto 26 settembre 1935, definisce le attribuzioni del provveditore agli studi. Una sentenza del Consiglio di Stato del 27 giugno 1950, numero 241, stabilì che la abrogazione del regio decreto 20 settembre 1935, numero 1866, disposta con decreto legge 30 agosto 1946, non aveva fatto rivivere le norme sul trasferimento degli insegnanti elementari contenute nel Testo unico e nel Regolamento generale. Entrato in vigore il decreto legge del 1946, il Ministero della pubblica istruzione legittimamente emana norme sui trasferimenti degli insegnanti elementari in virtù del proprio potere di ordinanza, cioè con una ordinanza annuale. Lo stesso dicasì dell'Assessore regionale alla pubblica istru-

zione, il quale annualmente emana una ordinanza in cui apporta qualche modifica a quella ministeriale. Manca allora una norma legislativa, sia presso il Governo nazionale come presso il Governo regionale, che regoli in maniera organica e definitiva una materia tanto delicata e tanto importante.

La proposta di legge ricalca in linea di massima le disposizioni ministeriali, cioè le ordinanze ministeriali, e cerca di tenersi il più vicino possibile ai criteri e alle norme seguite sino ad oggi dal Ministero della pubblica istruzione.

La proposta di legge nel testo originale prevedeva la regolamentazione di un'altra materia molto delicata, cioè quella delle assegnazioni provvisorie di sedi degli insegnanti elementari. Non esiste attualmente, né nella Penisola, né nella Regione siciliana, l'istituto della assegnazione provvisoria, ma soltanto un provvedimento di ordine eccezionale dovuto alle difficoltà di ordine bellico, che è diventato uso ormai invalso tanto nelle scuole della Penisola come nelle scuole della Sicilia.

Dicevo che la proposta di legge prevedeva la regolarizzazione di detta materia. In sede di Commissione legislativa la maggioranza della Commissione stessa ha votato per la soppressione delle assegnazioni provvisorie. Io sono del parere che una materia così delicata, che tocca così da vicino non solo gli insegnanti ma la stessa vita della scuola, si debba discutere con molta calma e serenità.

La proposta di legge prevede anche la disciplina dei comandi. Abbiamo dovuto constatare come, purtroppo, l'insegnante oggi cerchi di evadere dalla scuola, cerchi, cioè, di ottenere il comando che gli dia la possibilità di espletare la sua attività fuori e lontano della scuola. Noi desideriamo con questa proposta di legge che il maestro ritorni nella sua cattedra e solo per motivi eccezionali e regolamentati possa essere dispensato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione dallo insegnamento per prestare servizio nella stessa scuola, presso i provveditorati agli studi, presso gli ispettorati scolastici, presso le direzioni didattiche, presso i patronati scolastici.

Concludo la mia breve relazione pregando i colleghi di tutti i settori di seguire con attenzione la discussione di questa proposta di legge, che non interessa soltanto la classe degli insegnanti, ma tutta la scuola siciliana.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei preliminarmente osservare che forse da qualcuno sono state tratte delle illusioni su pretese discrepanze del Governo coi gruppi di maggioranza per la discussione di questa proposta di legge. Debbo dichiarare che non c'è alcuna discrepanza in seno al Governo. Queste proposte di legge rivestono un carattere soltanto tecnico e se anche la polemica si attarda su certe materie aride, ciò è dovuto forse a delle passioni extra parlamentari.

Prima di passare attraverso la proposta di legge, vorrei chiedere a vostra signoria, onorevole Presidente, se non sia il caso di sospendere la seduta per difetto del numero legale. Non vorrei, infatti, dover chiedere all'inizio di ogni votazione la verifica del numero legale. Se la signoria vostra volesse accedere a questa mia richiesta io potrei senz'altro domani iniziare la mia relazione. Qualora la mia richiesta dovesse cadere nel vuoto, sono pronto senz'altro. Siccome prevedo che la votazione potrà indirsi da un minuto all'altro e poiché l'argomento è molto importante, il Governo dichiara sin da ora che se si dovesse procedere a votazione chiederebbe la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. A termine dell'articolo 75 del regolamento interno, faccio osservare che non si può dar luogo ad accertamento del numero legale dovendosi ora procedere ad una votazione che dal regolamento è prevista per alzata e seduta.

CANNIZZO, Assessore alla pubblica istruzione. Allora passo a svolgere la mia relazione.

La proposta di legge che viene sottoposta all'attenzione dell'Assemblea, onorevoli colleghi, è molto complessa; ed anche l'iter legislativo che essa ha avuto ci rende molto perplessi e ci deve anche fare meditare. Infatti, il testo presentato dalla Commissione prevede, ad esempio, l'abolizione dell'assegnazione provvisoria; cosa invece che a quanto pare *melius perpensa* dovrebbe essere daccapo

ammessa. Ma io faccio delle considerazioni di carattere generale, sotto due aspetti: sulla competenza da parte della Regione a modificare lo stato giuridico degli insegnanti e sugli oneri finanziari che potrebbero ricadere sulla Regione per certi articoli della proposta di legge stessa.

E' costante la richiesta dei maestri siciliani, di tutti gli insegnanti delle scuole elementari siciliane, di avere il loro stato giuridico regolato dalle norme dello Stato. In proposito il Governo, nel condurre le trattative con il Ministero della pubblica istruzione per il passaggio dei poteri, ha inteso ribadire sempre questo punto di vista, cioè che la competenza a regolare lo stato giuridico e tutti i rapporti di impiego fra gli insegnanti elementari e lo Stato non spetti alla Regione. Del resto, questo risponde anche ad uno dei tanti voti che sono stati espressi dalle associazioni e dai sindacati dei maestri.

Questa sarebbe la prima considerazione; una considerazione che potrebbe domani portare il Commissario dello Stato ad una impugnativa della legge nel caso che dovesse essere varata in questo senso. Vi è ancora una altra considerazione da fare; quella, cioè, sui comandi che la legge prevede e vuole regolare in un determinato numero.

Quella dei comandi è una questione che è stata già posta all'ordine del giorno e all'attenzione del Ministero. Il Ministero ha stabilito delle norme precise, per quanto riguarda il numero dei comandi, perché i distacchi presso gli enti scolastici o non scolastici vengano regolati da una apposita commissione del Ministero. Da ciò si trae la conseguenza che il Ministero vuole in quattro anni attuare una graduale trasformazione nel sistema dei comandi in maniera da evitare che vi siano dei distacchi di insegnanti presso i provveditorati, i patronati e gli altri enti e che siano invece sostituiti da una determinata categoria di funzionari. Stamattina, in sede di discussione della legge che l'Assemblea ha adesso votato, sebbene leggermente mutilata, ho fatto presente che in Sicilia l'Assessore alla pubblica istruzione — ed in ciò dovrebbe essere confortato dal parere dell'Assemblea — dovrebbe rappresentare ed avere le stesse prerogative del Ministro. Sta di fatto che, come ha detto anche l'onorevole Impala, le assegnazioni provvisorie non esistono né sono consacrate da leggi speciali, ma sono una con-

seguenza di tutto quel disordine che seguì immediatamente il dopoguerra e che rese necessari spostamenti di insegnanti da un luogo all'altro.

Qual è la situazione delle assegnazioni provvisorie in questo momento nell'Isola? Nell'Isola si sono riservati, agli insegnanti che hanno chiesto le assegnazioni provvisorie, dei posti disponibili, posti che dovrebbero seguire nell'ordine quelli che vengono assegnati annualmente per trasferimento; per comando, invece, vengono conferiti quei posti di insegnanti elementari che dovessero essere necessari presso gli istituti scolastici o presso i provveditorati.

Le circolari che regolano la competenza del Ministero sono quelle che vanno dal numero 14 al numero 18. Il Ministero, in sostanza, si è preoccupato di dare un ordinamento agli insegnanti elementari sia nell'ambito della stessa provincia, sia nell'ambito di province diverse, sia nei trasferimenti che riguardano il Continente e l'Isola.

Come vengono valutate queste assegnazioni provvisorie, come vengono conseguite e in base a quale principio vengono accordate? Un principio essenziale intanto è questo: trattasi di una norma a carattere eccezionale, poiché non vi è alcuna legge sulla materia, nemmeno all'esame del Parlamento nazionale. Se noi in Sicilia dovessimo affrontare una sistemazione con legge di una di queste vaste categorie di insegnanti che ogni anno si muovono da una sede all'altra per ragioni di famiglia, o per ragioni di salute, faremmo qualche cosa che nella Penisola non è stata fatta e qualche cosa della quale i maestri e gli insegnanti stessi potrebbero, nel caso dovesse essere diversa dalle norme ministeriali, trarre delle conseguenze che non sarebbero certo produttive per quel principio che noi abbiamo sempre sostenuto e che cerchiamo di sostenere; cioè, della competenza a regolare lo stato giuridico degli insegnanti da parte dello Stato.

Per le assegnazioni provvisorie di sedi, la circolare del 16 marzo 1957, che prevede la assegnazione provvisoria di sede da una ad altra provincia, e l'altra circolare che prevede il comando agli insegnanti, hanno stabilito delle modalità fisse dalle quali non è possibile decampare.

Nelle mie premesse ho detto che non vedo perché una legge regionale deve regolamentare una materia che al dilà dello Stretto è di

III LEGISLATURA

CLXXXIV SEDUTA

12 APRILE 1957

competenza del Ministero. Passando, ad esempio, a ciò che riguarda i comandi, con una circolare in data 16 marzo 1957 il Ministro Paolo Rossi stabilisce che una apposita commissione, presieduta dal Direttore generale della istruzione elementare, procederà ad un accurato esame degli attuali comandi degli insegnanti presso uffici ed enti, in modo da potere stabilire quanti di essi potranno essere confermati o meno nel prossimo anno. La circolare dice anche questo: « Le signorie vostre esamineranno la possibilità di proporre « eccezionalmente alla predetta commissione « la trasformazione in comando di qualche assegnazione provvisoria che sia stata concessa senza interruzione da parecchi anni ad insegnanti che, pur trovandosi in condizioni difficili, specialmente per motivi di salute o di età, non possono utilmente aspirare all'assegnazione provvisoria ». Di conseguenza, poichè vi è un giudizio non soltanto sulle richieste degli insegnanti ma anche sulle somme che ogni anno debbono essere accantonate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, non possiamo con una legge nostra fare qualche cosa che non sia conforme ed uniforme alle leggi dello Stato; tranne che non si debba prendere in considerazione l'emendamento al progetto di legge, che è al nostro esame proposto dagli onorevoli Minerva Impalà e Lo Magro, emendamento che è in contrasto con la decisione della Commissione presa a maggioranza. Ma se noi dovessimo prendere in considerazione una regolamentazione delle assegnazioni provvisorie, io non vedo come una norma di carattere generale potrebbe regolare una materia la quale prescinde da condizioni, diciamo, fisse, da regole certe, dovendosi di volta in volta adeguare il caso eccezionale alla possibilità di reperire un posto da affidare a colui o a colei che per difficoltà familiari o per condizioni di salute avesse la necessità di ottenere una diversa sede. Io non vedo, dicevo, come tali situazioni potrebbero essere regolate da una legge rigida che non lasci alcuna discrezionalità a colui che è preposto alla distribuzione degli incarichi o delle assegnazioni provvisorie; discrezionalità, che il Ministero ha conferito ai provveditori, salvo approvazione dell'elenco, come dice la circolare 16 marzo 1957.

Vorrei aggiungere che il Ministero sta adottando un sistema compensativo tra provincia e provincia nei trasferimenti e nelle assegna-

zioni provvisorie; principio che fu già stabilito dalla Regione siciliana.

Quindi, il Governo non potrebbe spiegarsi il perchè vi debba essere un disegno di legge che regoli queste assegnazioni provvisorie. Nel caso in cui l'Assemblea volesse effettivamente demandare all'Assessore alla pubblica istruzione le stesse funzioni del Ministro, potrebbe raggiungere lo scopo con un ordine del giorno in cui si raccomandi all'Assessore di dare fedelmente esecuzione alle circolari emanate per tutta l'Italia. Devo aggiungere che in materia di trasferimenti e di assegnazioni provvisorie bisogna tener conto, in Sicilia, di una situazione del tutto particolare: mi riferisco, tra l'altro, ai trasferimenti ed alle assegnazioni provvisorie riguardanti la Sicilia e disposti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione con proprie circolari e con proprie disposizioni, che riguardano specialmente i trasferimenti compensativi tra l'Isola e la Penisola. Dall'approvazione del progetto di legge — a parte la considerazione di carattere finanziario e l'onere che dovrebbe adossarsi la Regione nel caso di comandi — nascerebbe qualche cosa di ibrido che potrebbe in ultima analisi determinare anche una notevolissima perdita di carattere economico. Domani la Giunta del bilancio potrà benissimo fare degli appunti su questi rilievi che sono ovvi ed evidenti, indipendentemente dal fatto che una legge simile stabilirebbe un principio in Sicilia di un grave nocimento per i maestri, cioè il fatto che la Regione voglia, sistemando i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie e i comandi, entrare nella regolamentazione dello stato giuridico; cosa che la Regione non ha mai voluto fare e che sarebbe assurdo fare.

Questo per quanto riguarda i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie sia nell'ambito della provincia, sia da una provincia ad una altra, sia dal Continente in Sicilia.

Entrando nel vivo della discussione vale ancora quello che io stamattina ho affermato: non è ancora avvenuto il passaggio dei poteri tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Assessorato sicché si può fare affidamento soltanto su quei rapporti umani e di cordiale collaborazione che in atto esistono tra l'Assessorato ed i Provveditori, ma manca qualsiasi rapporto di coazione giuridica o di sanzione che perfezionerebbe l'efficacia delle disposizioni dell'Assessore; ciò avviene

appunto perché non è stato regolato il potere disciplinare sui provveditori e sugli organi periferici non ancora passati sotto la diretta dipendenza dell'Amministrazione regionale.

A prescindere da questo resterebbe un grave pregiudizio: quello per cui l'Assessore alla pubblica istruzione non potrebbe esercitare non soltanto nel campo delle assegnazioni provvisorie, ma anche nel campo dei trasferimenti per servizio e dei trasferimenti integrativi o suppletivi, tutte quelle mansioni che in atto sono esercitate dal Ministero.

Ho visto con molto piacere che la Commissione ha soppresso quella tabella per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie che in un primo momento faceva parte integrante della proposta di legge; ho visto ciò con piacere appunto perché ogni anno cambiano le condizioni obiettive e subiettive per le quali si debba conservare in vita la circolare degli anni precedenti o emanarne una diversa. Nonostante quanto da taluno si vada affermando, oggi a nessuno più che a noi interessa effettivamente un rapporto di stabilità tra insegnanti e la scuola; rapporto di stabilità fra insegnante e scuola che non solo va garantito nei periodi di prova degli insegnanti, ma anche per mettere in attuazione tutti quei principi che oggi vanno informando la nuova legislazione scolastica, quelli cioè dei cicli che richiedono la presenza dello stesso insegnante per un numero di 3 o di 2 anni, secondo la durata del ciclo, nella stessa scuola e a contatto con gli stessi alunni.

Una disciplina, quindi, dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie è ovvia e logica, come sarebbe ovvia e logica anche la drastica soppressione di essi. Una disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie che prescinda dalle valutazioni delle effettive situazioni, dei singoli casi subiettivamente visti e che riduca invece tutta la procedura ad un calcolo meramente meccanico, sarebbe una procedura che potrebbe costituire un allargamento delle norme che regolano i trasferimenti, ma non raggiungerebbe lo scopo di regolare quei casi, spesso di estrema difficoltà e gravità, che rendono necessario l'intervento dell'Autorità superiore per riparare alle defezioni che l'attuazione di un rigido, e perciò talvolta ingiusto, meccanismo renderebbe inevitabili.

A questo punto sorge questa domanda: nel

caso in cui noi dovessimo, con una norma rigida, regolare le assegnazioni provvisorie, avremmo ovviato all'inconveniente dei casi singoli, o non avremmo invece esteso i trasferimenti? E nel caso in cui noi adottassimo delle norme rigide, non avremmo forse recato ingiuria ed offesa a coloro che si trovino in situazioni particolari e che — per non essere il loro caso contemplato nelle tabelle o perché non raggiungono il numero di punti sufficienti per entrare in graduatoria prima di un altro insegnante — dovrebbero essere condannati a restare nella sede di titolarità, mentre in una diversa sede potrebbero trovare il modo di avvicinarsi alle famiglie e di risolvere gravi problemi di salute o problemi economici? Il vantaggio della sede sarebbe goduto invece da altri che non hanno altro merito se non quello di avere conseguito un punteggio maggiore per tutta quella tecnica, per tutta quella complessa matematica che fa sì che il concorso per titoli ed esami diventi un gioco del caso per gli esami e soltanto una somma aritmetica per quanto riguarda la valutazione dei titoli. Ecco perché sarebbe necessario, in questo caso, il giudizio discrezionale. Ma il potere discrezionale — ciò dico non per la contingenza che chi vi parla è Assessore in questo momento, ma per un principio logico — può essere affidato semplicemente agli organismi politici, che del potere discrezionale rispondono dinanzi agli organi parlamentari, attraverso quegli strumenti che il regolamento del Parlamento, e nel caso specifico dell'Assemblea, pone per controllare l'operato di colui che si avvale del potere discrezionale. Un potere discrezionale, quindi, non può essere decentrato, ma deve essere accentuato nell'organo politico che assomma in sé nella Regione tutte le funzioni che al dilà dello Stretto assomma il Ministro, Capo di un singolo dicastero.

Ecco, perciò, la terza considerazione che ci fa andare molto cauti e molto perplessi nel regolamentare con leggi tutta questa vexata questio e tutta questa materia la quale è spinosa e che potrebbe effettivamente, se inquadrata in binari rigidi, in schemi ferrei, essere più dannosa che utile.

Noi infrangeremmo, in sostanza, il principio al quale si vuole arrivare anche al dilà dello Stretto, cioè quello di giungere gradualmente ad evitare che ogni anno aumentino le assegnazioni provvisorie o i trasferimenti inte-

grativi. In sostanza daremmo forza, valore di legge, quindi carattere di continuità a delle disposizioni di carattere contingente; daremmo alle assegnazioni transitorie valore di istituto ammesso nella legislazione regionale con carattere di continuità, di persistenza e quindi di tale da creare dei diritti per coloro che, esistendo una legge, se ne vogliano avvalere. Vediamo invece che al dilà dello Stretto presso i provveditorati e presso il Ministero queste circolari, che sono di carattere eccezionale, si prefiggono due scopi: quello di ridurre mano a mano che gli oneri dello Stato e quello di cercare ogni anno, sia pure in teoria — perché purtroppo la pressione è enorme — di ridurre al minimo le assegnazioni provvisorie per dare un assetto stabile alla scuola.

Mi rendo conto che, attraverso un complesso meccanismo, noi risolveremmo il problema di creare più trasferimenti. In certo qual modo verremmo incontro alla fame dei posti buoni che hanno gli insegnanti. Non ritengo, però, che con un sistema rigido noi potremmo valutare il singolo caso. Non ritengo, inoltre — né del resto questa può essere l'intenzione del legislatore o della Commissione — di trasferire la facoltà discrezionale dalla competenza dell'Assessore, quindi dell'organo politico, ai provveditori, che in questo caso sono funzionari dello Stato e della Regione perché hanno la duplice veste, ma che disciplinariamente ancora non dipendono dalla Regione.

Quindi, tre motivi mi inducono ad essere contrario a questa proposta di legge: un primo motivo, quello per cui uno schema rigido non può per nulla sanare le situazioni vecchie. E questo è stato brillantemente inteso dal Ministero della pubblica istruzione nella circolare dei comandi, quando parla di casi eccezionali e devolve l'esame di questi casi eccezionali non ai provveditori, ma a quella commissione che si trova al Ministero stesso e che vaglia caso per caso al lume di elementi non rigidi, di punteggio, ma di situazioni umane, obiettive e vere. Chi esercita il potere discrezionale può sempre sbagliare, perché il criterio del potere discrezionale è un criterio subiettivo, che ha, però, una logica sua, quella logica che fa sì che ogni assessore o ogni ministro si presenti al Parlamento o all'Assemblea a chiedere il voto di fiducia.

Delle due l'una: o si ha fiducia negli orga-

nismi che l'Assemblea stessa ha eletto o non la si ha. Se si ha fiducia in questi organismi è inutile chiedere questi decentramenti con applicazione di norme rigide. In genere io sono d'accordo per il decentramento, ma decentrare la facoltà discrezionale attribuendola ad organismi burocratici e non politici, mi sembra errato. L'organismo burocratico non può avere mai una facoltà discrezionale.

Quando a ciò noi aggiungiamo la minaccia di vulnerare quella aspirazione che i maestri in Sicilia con ragione persegono, cioè di avere il loro stato giuridico regolato dallo Stato, cosa che noi abbiamo promesso e ci siamo impegnati a fare nel corso delle trattative con il Ministero; quando a ciò noi aggiungiamo l'onere inevitabile che ne deriverebbe alla Regione se volessimo legiferare in materia di comandi, appunto perché in materia di comandi noi non impegnamo le finanze regionali ma quelle dello Stato; da tutto ciò deriva una logica conseguenza: noi avremmo fatto qualche cosa di ingiusto sia pure estendendo i trasferimenti sotto lo specioso pretesto che si tratti di trasferimenti annuali. Avremmo fatto qualche cosa di non pertinente a noi, perché noi abbiamo sempre affermato, ai maestri, che lo vogliono affermato ad ogni piè sospinto, che la Regione non intende interferire nel loro stato giuridico; e infine avremmo condannato la Regione a pagare delle somme che in definitiva deve pagare lo Stato.

Al lume di queste considerazioni, quindi, tutto ciò che è riservato al Ministro qui in Sicilia deve essere riservato allo Assessore. Io non credo che vi sia qualcuno che possa mettere in dubbio questo; tranne in soli due casi che io non amo contemplare e che voglio anzi escludere.

Il primo caso è la situazione contingente dell'Assessorato per la pubblica istruzione; il secondo caso una mutilazione volontaria dell'Autonomia regionale, la quale sarebbe mortificata dal fatto che l'Assemblea stessa debba riconoscere più atti ad esercitare il potere discrezionale gli organi periferici e non gli organi centrali e non le persone preposte ai singoli rami di amministrazione.

Per questi motivi, salvo ad intervenire nella discussione particolareggiata degli articoli, il Governo è contrario ad una regolamentazione diversa da quella che esiste al dilà del-

lo Stretto; ed è contrario non perchè non voglia uniformarsi ai principi direttivi che in atto vigono al Ministero della pubblica istruzione e che regolano la situazione dei maestri, ma perchè ritiene che lo stesso scopo potrebbe essere raggiunto attraverso ordini del giorno votati dall'Assemblea che impegnino il Governo a seguire in Sicilia la stessa politica in materia di assegnazione provvisoria e di comandi del Ministero della pubblica istruzione.

Dovremmo respingere il concetto — nel caso in cui questo concetto dovesse affiorare — che si voglia in Sicilia mettere gli organismi regionali in condizioni di inferiorità nei riguardi degli organismi statali; ciò indipendentemente dal fatto che non potremmo da soli regolamentare tutta quella complessa e controversa questione degli scambi sia per assegnazioni provvisorie che per trasferimenti di servizio, che per trasferimenti compensativi tra la Sicilia e la Penisola. Tutto questo, mi induce, onorevoli colleghi, a raccomandarvi la massima cautela nell'esame della proposta di legge, la quale, se approvata senza tenere presenti queste considerazioni, potrebbe recare grave nocimento non solo alle nostre finanze, ma anche al prestigio nostro e potrebbe essere impugnata dal Commissario dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Rinvio il seguito della discussione alla seduta successiva.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per scrutinio segreto della proposta di legge numero 251.

Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	58
Maggioranza	30
Voti favorevoli	31
Voti contrari	27

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo

- Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Buccellato - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Castiglia - Celi - Cimino - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Giummarra - Grammatico - Jacono - Impala Minerva - La Loggia - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Majorana - Majorana della Nicchiara - Mangano - Marraro - Martinez - Mazzola - Messana - Montalbano - Montalto - Nicastro - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Pettini - Recupero - Restivo - Rizzo - Russo Michele - Salamone - Sammarco Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina.

La seduta è rinviata a domani, sabato 13 aprile, alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e discussione di mozioni

C. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) «Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sedi dei maestri elementari nella Regione siciliana» (252) (seguito);

2) «Norme per i concorsi, i ruoli organici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle scuole professionali della Regione siciliana, con il relativo ordinamento scolastico» (167);

3) «Norme per l'applicazione nel

territorio della Regione siciliana della legge 6 agosto 1954, numero 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari» (312);

4) «Aumento del quinto dei posti messi a concorso con decreto regionale 20 gennaio 1955, numero 117» (304);

5) «Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria» (315);

6) «Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale» (58);

7) «Contributi a favore dei concorsi provinciali antituberculari» (303);

8) «Abolizione della facoltà di appalto a trattativa privata» (298);

9) «Realizzazione di un programma straordinario di opere e di impianti tu-

ristici nelle isole minori della Regione» (66);

10) «Assegno mensile ai vecchi lavoratori» (102);

11) «Istituzione delle scuole materni» (95);

12) «Istituzione di un centro di ricovero per i sordomuti vecchi inabili indigenti dell'Isola» (37);

13) «Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1953, numero 47: "Liquidazione delle spedalità in favore delle amministrazioni ospedaliere"» (262).

La seduta è tolta alle ore 20,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo